

N. 31-1/2024 P.U.

Sent. 137/2024

Rep. 213/2024

N. r. 19/2024

20/2024



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI**

**QUARTA SEZIONE CIVILE**

Il Giudice delegato dott. Giuseppe Marsiglia,  
vista la domanda depositata in data 26.01.2024 dai coniugi **COLAZZO ETTORE**  
e **EUGENIA LOPRIENO**, nel procedimento ex art. 67 e ss. C.C.I.I. (D.lgs. 14/2019)  
e con le modalità ex art. 66 L. cit.;  
visto il decreto di apertura emesso in data 05.02.2024;  
vista la relazione depositata dal Gestore dell'OCC, l'avv. Tommaso Pontassuglia, ai  
sensi dell'art. 70, co. 6, CCII;  
dato atto che nel termine assegnato sono pervenute osservazioni da parte di alcuni dei  
creditori ed i debitori hanno apportato modifiche al piano che il Gestore dell'OCC ha  
poi proposto;  
esaminati gli atti, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

In tesi generale, al Giudice spetta accertare preliminarmente l'assenza della  
condizione soggettiva ostativa di cui all'art. 69, co. 1, ult. periodo, vale a dire che il  
debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave,  
malafede o frode.

Inoltre, per omologare il piano di ristrutturazione proposto dal debitore consumatore,  
ai sensi dell'art. 70 co. 7 CCII, il Giudice deve accertare l'ammissibilità giuridica e la  
fattibilità del piano, risolvendo eventuali contestazioni insorte.

Solo in presenza di contestazioni della convenienza da parte di alcuno dei creditori,  
l'omologa potrà essere concessa a condizione che il Giudice ritenga che il credito  
dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non  
inferiore all'alternativa liquidatoria (art. 70 co. 9 CCII).

Ciò premesso, deve osservarsi quanto segue in ordine alla fattispecie in esame.

In via preliminare, non appare condivisibile la contestazione addotta dai debitori, con  
memoria integrativa depositata in data 07.03.2024, concernente il difetto di  
legittimazione processuale della Cerved Management, in qualità di mandataria del  
creditore ipotecario AMCO – ASSET MANAGEMENT COMPANY S.p.A.  
(cessionaria del credito di Banca Popolare di Bari), poiché non iscritta all'albo ex art.  
106 T.U.B., e come tale non autorizzata alla riscossione dei crediti.

Invero, dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto  
concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, non  
ravvisandosi alcun difetto di rappresentanza.

Questo è quanto affermato dalla recentissima pronuncia della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord. 18 marzo 2024, n. 7243), secondo cui <<le succitate norme non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla Banca d'Italia) e presidiati anche da norme penali; conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità "derivata">>; dunque, nel caso che ci occupa, l'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. della Cerved S.p.A. non è rilevante ai fini della legittimazione della stessa.

Inoltre, non emergono elementi per affermare la grave colpa nell'assunzione delle obbligazioni/finanziamenti che hanno generato il sovraindebitamento e ancor meno la presenza di mala fede a carico dei ricorrenti e ciò alla luce del grave squilibrio economico, tenuto conto delle spese mediche per far fronte alla patologia della figlia minore (affetta dalla c.d. sindrome del vomito ciclico), e della grave crisi economica che ha colpito il settore dell'edilizia nel 2008, con la conseguente contrazione dei redditi del Colazzo.

Tanto premesso, le cause dell'indebitamento hanno avuto origine dal mancato pagamento delle rate del mutuo con garanzia ipotecaria, a tasso variabile, contratto in data 20.06.2006 con Banca Popolare di Bari S.p.A di € 110.000,00, e del nuovo mutuo di scopo, sempre con garanzia ipotecaria di primo grado, per € 155.000,00, ad un tasso fisso, sempre con lo stesso istituto di credito.

Il complessivo credito ipotecario (€ 184.763,00) è dunque in capo alla AMCO – ASSET MANAGEMENT COMPANY S.p.A. (cessionaria del credito di Banca Popolare di Bari) e per essa la Cerved Credit Management, in qualità di mandataria.

Ciò posto, fermo restando l'art. 66, co. 3, del CCII, secondo cui <<le masse attive e passive rimangono distinte>>, i debiti complessivi dei ricorrenti ammontano ad € 236.896,00, come di seguito descritti:

- totale crediti in prededuzione pari ad € 13.721,00 (compenso per l'OCC);
- totale credito ipotecario pari ad € 184.763,00;
- totale crediti privilegiati pari ad € 14.993,44;
- totale crediti chirografari pari ad € 21.918,59.

Quanto alla massa attiva, i ricorrenti possono attualmente contare su un immobile sito in Bari, attualmente oggetto della procedura esecutiva immobiliare n. 237/2022 r.g.e.i. e su due autovetture (di marca Opel Meriva e Renault Nuova Clio 5 Porte) prive di significativo valore.

Aggiungasi che attualmente il Colazzo percepisce un'entrata mensile pari a €1.700,00, mentre la Loprieno risulta inoccupata. Per garantire la sostenibilità del piano, la figlia dei suddetti ricorrenti, con una busta paga di circa 1.400,00 euro al mese, derivante da un contratto di lavoro a tempo indeterminato, interverrebbe mediante versamenti periodici.

Ciò posto, il piano proposto dal Gestore della crisi nella relazione finale, così come modificato ex art. 70, comma 6, C.C.I.I., a seguito delle osservazioni da parte del Comune di Bari e dell'INPS, i quali vanterebbe un credito superiore rispetto a quello riportato dall'OCC, prevede la messa a disposizione della procedura della complessiva



somma di € 140.000,00 da distribuire secondo l'ordine dei privilegi. Si riporta qui di seguito la tabella riassuntiva della proposta

CREDITORE	Tipologia Debito	Privilegio	Importo Debito	Da pagare	% Soddisfo	
	occ	Prededucibile	13.721,00	13.721,00	100%	
*	Advisor	Prededucibile ex art. 6 CCII	In subordine privilegio g. 6 ex art. 2751 bis. c.2	6.000,00	4.500,00	75%
**	AMCO (2021)	Mutuo di scopo proc. Es. trib. Bari 237/22	Privilegio ipotecario (capitale)	184.763,00*	110.857,80	60%
	AMCO (2021) (capitale 150.168,97)	Degradato per incapacità <b>(187.763,00 -</b>	chirografario	(150.168,97)	110.857,80	74%
				73.905,20	5.173,36	7%

		<b>110.857,80)</b>				
APORTI SRL(EX MPS)	affidamenti	chirografario	20.829,00	1.458,03	7%	
Agenzia entrate e Riscossione Loprieno	multe e addebito per mancata vaccinazione	chirografario	232,96	16,31	7%	*
Comune di Bari	tari 2016/17/22 Privilegio g. 20 art. 2752 c.c.	Privilegiato Chirografario	906,20	362,48	40%	
			276,75	19,37	7%	
Comune di Bari	IMU 2022 Privilegio g. 20 art. 2752 c.c.	Privilegiato Chirografario	443,00	177,20	40%	
			160,23	11,22	7%	
bolli	Privilegio ex art. 2758;2749;2778	Privilegiato Chirografario	1.702,80	681,12	40%	
			419,65	29,38	7%	
Agenzia delle Entrate		Privilegio	6.712,33	2.684,93	40%	
inps		privilegio	729,11	291,64	40%	

Orbene, il piano di ristrutturazione proposto risulta giuridicamente ammissibile e fattibile, prevedendo dunque il versamento di una prima rata pari ad euro 10.700,00, al fine di ridurre ulteriormente la durata del piano (inizialmente fissata a 16 anni e 8 mesi), e di successive rate mensili di € 700,00.

In opposizione al piano, la CERVED, in qualità di mandataria dell'AMCO S.p.A. (creditore ipotecario), ha trasmesso le proprie osservazioni contestando la dilazione pluriennale del pagamento.

In ordine a tale doglianza, i debitori, nella memoria integrativa innanzi esposta, hanno mostrato la volontà di modificare parzialmente il piano, mettendo a disposizione del creditore ipotecario la somma *una tantum* pari ad € 10.000,00 al fine di ridurre ulteriormente la durata del piano, andando dunque incontro alla suesposta contestazione.

Per ciò che concerne i creditori Comune di Bari e INPS, nelle loro osservazioni hanno solo rilevato un maggior credito, non contestando null'altro in ordine alla convenienza e fattibilità del piano.

Quanto all'alternativa liquidatoria, si osserva che, secondo quanto disposto dall'art. 268 e ss. D.Lgs.14/2019, si concretizzerebbe nella vendita dell'unico immobile di proprietà dei ricorrenti.

Ciò premesso, nel caso di liquidazione dell'immobile, nell'ambito della procedura esecutiva n. 237/2022 R.G.E.I. in cui è prevista la vendita senza incanto dello stesso (dal valore come da perizia di € 108.500,00), verrebbe, solo in parte, soddisfatto il creditore ipotecario, nulla residuando, invece, per il restante ceto creditorio.



Non trascurabile, poi, s'appalesa la circostanza che l'immobile staggito sarebbe affetto da una difformità urbanistica non sanabile, che si riverserebbe inevitabilmente sul buon esito della messa in vendita dell'immobile, già andata deserta per ben due volte.

È di tutta evidenza, dunque, che la soluzione proposta dai debitori si mostra più conveniente sotto l'aspetto economico, assicurando altresì il soddisfacimento anche degli altri creditori privilegiati e dei chirografari, seppure in parte.

Non è idonea a scalfire tale valutazione l'esistenza di due autovetture, trattandosi di beni dal valore irrisorio.

Si condivide, infine, la valutazione del merito creditizio suggerita dall'Organo di composizione della crisi.

Sul punto, occorre premettere che l'art. 68 comma 3 del CCII stabilisce che <<l'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita>>, sicché grava sull'ente finanziatore la valutazione del merito creditizio ex art. 124-bis TUB.

Orbene, nella specie è di tutta evidenza che, nonostante l'inesistente forza contrattuale dei debitori conosciuta dalla Banca Popolare di Bari, questa proponeva articolate operazioni finalizzate, innanzitutto, a procurarsi una garanzia reale e, quindi, assicurarsi il rientro forzato dai finanziamenti erogati ai ricorrenti.

Nello specifico, con relazione depositata in data 26.01.2024, l'OCC analizzando efficacemente la sostenibilità dei finanziamenti e valutando segnatamente il vaglio da parte di Banca Popolare di Bari S.p.A. del merito creditizio dei debitori, ha riscontrato la violazione dell'art. 68, c.3 CCII.

In effetti, nonostante lo squilibrio economico attraversato dai debitori per i motivi innanzi esposti (cfr. documentazione reddituale, nei periodi d'imposta dal 2006 al 2017, allegata al ricorso), venivano concessi, prima nel 2006 (per un importo di euro 110.000,00 e con una rata mensile pari a euro 786,37) e, successivamente, nel 2015 (per un importo di euro 150.000,00 e con una rata mensile di circa euro 486,00), due mutui di scopo con garanzia ipotecaria.

Con riferimento al mutuo di scopo contratto nel 2006, indice di non corretta valutazione del merito creditizio è stata la pretesa di garanzia di una ipoteca di secondo grado e sottoposizione di tale finanziamento alle disposizioni di credito fondiario previste dagli art. 38 TUB.

Analoghe considerazioni valgono anche per gli affidamenti concessi sempre dalla BPB nel 2009 e nel 2011 al Colazzo, rispettivamente di € 15.000 e € 20.000, risultando poco chiara la concessione di tali affidamenti a soggetti che avevano già in essere una rata insostenibile (euro 786,37) per il pagamento del mutuo.

Infine, meritevole di censura appare l'atteggiamento della BPB con riferimento all'erogazione del mutuo concesso ai ricorrenti nel 2015.

Invero, dalla documentazione prodotta in atti emerge palesemente come, a fronte di un reddito inferiore agli anni precedente, veniva concesso un mutuo per un importo ancor più elevato. Ad aggravare gli eventi sopra descritti, s'appalesa la circostanza che la BPB ha omesso di cancellare l'ipoteca a proprio favore rinveniente dall'atto di mutuo del 2006, nonostante l'avvenuta estinzione del mutuo, con la conseguenza che qualsiasi creditore avesse effettuato le opportune visure per valutare l'avvio di procedure esecutive in danno dei debitori avrebbe rinvenuto una ipoteca di primo e di secondo grado in favore della BPB.

Per i motivi innanzi esposti, è da ritenersi che la Banca Popolare di Bari, ai fini della concessione dei finanziamenti, non abbia tenuto conto del merito creditizio dei debitori, valutato come previsto dall'art. 68 co. 3 CCII, con conseguente applicazione dall'art. 69 co. 2 CCII nei confronti della società cessionaria ad essa subentrata.



In conclusione, ricorrono tutte le condizioni per omologare il piano di ristrutturazione presentato dai ricorrenti e disporre la chiusura della procedura con avvio della fase esecutiva affidata al Gestore dell'OCC.

**P.Q.M.**

Visto l'art. 70 CCII;

**OMOLOGA**

il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da coniugi COLAZZO ETTORE e EUGENIA LOPRIENO;

dispone

che la presente sentenza di omologa sia comunicata ai creditori e pubblicata entro 48 ore a norma dell'art. 70, co. 1, CCII mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi p.e.c. comunicati a cura del Gestore dell'OCC;

avverte

i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 CCII;

avverte

i debitori che sono tenuti a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, attenendosi a quanto previsto dall'art. 71 per eventuali vendite e cessioni previste nel piano;

avverte

il Gestore dell'OCC che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano; risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario e ponendo in essere ogni attività necessaria all'esecuzione del piano, ivi compresa l'apertura di un conto dedicato alla procedura sul quale far accreditare le somme previste dal piano; relazionare per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza e depositare una relazione finale che dia conto dell'avvenuta esecuzione del piano.

avverte

che ai sensi dell'art. 72 CCII l'omologa potrà essere revocata d'ufficio o su istanza di un creditore, del p.m. o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con i debitori, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultino commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;

che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo;

dichiara

chiusa la procedura.

Così deciso a Bari il 13 maggio 2024

**TRIBUNALE DI BARI**  
**Depositato in cancelleria**  
**Bari, 15/05/2024.**

**IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO**  
*Antonella Gaia Lisco*

Il Giudice

Dott. Giuseppe Marseglia

